



30.1.2015

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

**Oggetto:** **Petizione 0762/2011, presentata da André Goretti, cittadino francese, a nome di "Fédération Autonome des Sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés", sulla presunta violazione della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro**

### 1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la Francia non applichi quanto stabilito nella direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Di conseguenza, secondo quanto riferisce, ai membri dei servizi pubblici anti-incendio e di soccorso si applica un meccanismo nazionale di calcolo differenziato delle ore di presenza in funzione dell'intensità dell'attività. Tale meccanismo che stabilisce un principio di equivalenza è stato attuato mediante la legislazione nazionale concernente l'orario di lavoro dei vigili del fuoco professionisti. Pertanto, anziché effettuare 1 607 ore di lavoro all'anno regolamentari, le prestazioni della maggior parte dei membri dei servizi pubblici anti-incendio e di soccorso francesi sono comprese tra 2 160 e 2 400 ore annuali, il che risulta illegale ai sensi della suddetta direttiva.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 ottobre 2012

Il firmatario sostiene che la legislazione francese in materia di orario di lavoro dei vigili del

fuoco professionisti (*les sapeurs-pompiers professionnels*) non è conforme ai requisiti della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro. In base alle disposizioni giuridiche menzionate nella petizione, il loro orario di lavoro può essere organizzato in turni di 24 ore continui (*gardes*), durante i quali sono tenuti a essere fisicamente presenti sul luogo di lavoro e pronti a intervenire se richiesto. In pratica, un vigile del fuoco professionista può dover svolgere turni per un totale compreso tra 2 160 e 2 400 ore di lavoro l'anno.

L'articolo 6 della direttiva sull'orario di lavoro afferma che:

*'Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori:*

*b) la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario'.<sup>1</sup>*

Ai fini dell'articolo 6 della direttiva, tutti i periodi durante i quali il lavoratore è tenuto a restare sul luogo di lavoro, a disposizione del datore di lavoro, devono essere considerati a tutti gli effetti orario di lavoro.<sup>2</sup>

L'articolo 16 stabilisce che il periodo minimo di 4 settimane di ferie annue di cui all'articolo 7 della direttiva non è preso in considerazione o è neutro ai fini del computo del limite di 48 ore.

In base a quanto disposto dall'articolo 16, il limite di 48 ore settimanali in media equivarrebbe a 2 304 ore l'anno. Pertanto, un totale di 2 400 ore l'anno è chiaramente superiore al limite settimanale di 48 ore in media previsto dalla direttiva.

La direttiva dispone, inoltre, che la media dell'orario di lavoro settimanale possa essere calcolata in base a un periodo non eccedente i 4 mesi (o, in deroga a tali disposizioni, a 6 mesi per attività fra le quali rientrano quelle dei vigili del fuoco). Il calcolo della media sulla base di un periodo più lungo pari a un anno non è consentito, almeno che non sia concordato dalle parti sociali.<sup>3</sup>

Secondo le informazioni di cui attualmente dispone la Commissione, la legislazione nazionale menzionata dal firmatario non sembra quindi conforme alla direttiva.

## Conclusioni

La Commissione è consapevole di quanto affermato dal firmatario riguardo alla conformità della legge e delle prassi invalse in Francia e ha già registrato una denuncia in proposito.

---

<sup>1</sup> Nella petizione viene anche menzionato un limite all'orario di lavoro di 35 ore settimanali; esso non è tuttavia imposto dalla direttiva, che dispone soltanto norme minime a livello dell'UE, lasciando gli Stati membri liberi di applicare o prevedere disposizioni più favorevoli.

<sup>2</sup> C-303/98 SIMAP, C-151/02 Jaeger e C-14/04 Dellas.

<sup>3</sup> Articolo 16, lettera b), articolo 17, paragrafo 3, e articolo 19, della direttiva 2003/88/CE.

Essa si riserva il diritto di adottare le decisioni che riterrà opportune al fine di garantire l'applicazione della legislazione dell'UE alla luce dell'esame delle denunce pervenute. I servizi della Commissione informeranno il Parlamento delle decisioni adottate pertinenti ai fini della presente petizione."

#### **4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 31 gennaio 2014**

Nella sua precedente comunicazione, la Commissione ha informato il Parlamento che, in base alle informazioni a sua disposizione, riteneva che la legislazione nazionale citata nella petizione non fosse conforme alla direttiva sull'orario di lavoro.

Nel 2012 la Commissione ha invitato le autorità francesi a formulare osservazioni in merito alle questioni di mancata conformità riscontrate. Nel mese di dicembre 2012 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di modificare la legislazione vigente (decreto 2001-1382 del 31 dicembre 2001) per garantirne la conformità al diritto UE. In base alle informazioni a disposizione della Commissione, il processo è attualmente in corso. La Commissione deciderà in merito a come procedere sulla base dell'analisi, condotta dai propri servizi, di tali disposizioni una volta pubblicate. I servizi della Commissione informeranno il Parlamento delle decisioni adottate pertinenti ai fini della presente petizione.

#### **5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 30 gennaio 2015**

Nella sua precedente comunicazione in merito alla petizione, la Commissione aveva comunicato al Parlamento che, in base alle informazioni a sua disposizione, la legislazione nazionale citata nella petizione non sembrava conforme alla direttiva sull'orario di lavoro.

Nel 2012 la Commissione ha invitato le autorità francesi a formulare osservazioni in merito alle questioni di mancata conformità riscontrate. Nel dicembre 2012 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di modificare la legislazione vigente (decreto 2001-1382 del 31 dicembre 2001) per garantirne la conformità al diritto dell'Unione.

Il decreto modificativo annunciato dalla Francia è stato adottato il 18 dicembre 2013 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 20 dicembre 2013. Esso pone rimedio al problema della mancata conformità per le seguenti ragioni:

- il periodo di riferimento per il calcolo della media delle ore lavorative settimanali è fissato a 6 mesi invece di 12 e, in ragione del tetto massimo stabilito dal nuovo decreto, il limite delle ore lavorative è fissato a una media di 47 ore settimanali (invece della precedente media di 52/54 ore). Tali modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014;
- è soppressa la possibilità di incrementare l'orario di lavoro per i vigili del fuoco che beneficiano di un alloggio (con potenziale sfioramento delle 48 ore settimanali) e le condizioni di lavoro sono ormai allineate a quelle dei vigili del fuoco che non beneficiano di alloggio. La modifica in questione entrerà in vigore il 1° luglio 2016 in modo da consentire la sostanziale riorganizzazione che si renderà necessaria per la sua applicazione.

Sulla scorta di quanto suesposto, il 20 febbraio 2014 la Commissione ha deciso di chiudere la relativa procedura d'infrazione.

